



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE**

**IL CAPO DEL II REPARTO**

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’articolo 1323, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 66/2010, per effetto del quale occorre formare, al 31 dicembre di ciascun anno, l’aliquota di valutazione dei Primi Marescialli per l’attribuzione della qualifica di Luogotenente;
- VISTO** l’articolo 2253 del citato decreto legislativo n. 66/2010 che stabilisce, per i Primi Marescialli con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, il requisito dell’anzianità nel grado necessaria ai fini dell’inclusione nell’aliquota di valutazione;
- VISTI** i ruoli dei Marescialli in servizio permanente dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– recante, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale 11 dicembre 2014, con il quale, tra l’altro, al Capo del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare è stata attribuita la competenza all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa relativi allo stato giuridico e all’avanzamento del personale militare,

**D E C R E T A**

**Art. 1**

Alla data del 31 dicembre 2014 è formata l’aliquota di valutazione a scelta per il conferimento della qualifica di Luogotenente per l’anno 2014 ai Primi Marescialli del ruolo Marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in servizio permanente, aventi anzianità di grado 31 dicembre 2004 o antecedente.

**Art. 2**

In detta aliquota sarà, inoltre, compreso il seguente personale:

- a) già valutato con l'aliquota del 31 dicembre 2013, giudicato idoneo, iscritto nella graduatoria di merito e collocatosi in posizione non utile per il conferimento della qualifica di Luogotenente per l'anno 2013;
- b) già valutato con l'aliquota del 31 dicembre 2013, giudicato non idoneo per la prima volta al conferimento della qualifica di Luogotenente, ovvero, già non idoneo per le aliquote riferite al 31 dicembre 2009 e 2010;
- c) non valutato con riferimento a precedenti aliquote, poiché impedito per uno dei motivi previsti dall'articolo 1325 del decreto legislativo n. 66/2010, per il quale, alla data del 31 dicembre 2014, sia cessata la causa impeditiva.

**Art. 3**

Sarà escluso dall'aliquota in questione il personale nei cui confronti, alla data del 31 dicembre 2014, sussista una delle seguenti cause impeditive:

- a) venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1325 del decreto legislativo n. 66/2010;
- b) sia stato collocato in aspettativa per il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'articolo 930 del decreto legislativo n. 66/2010 e del decreto ministeriale 18 aprile 2002.

Roma,

30 DIC. 2014

Dirig. dott. Andrea FANNINI

